

Storia e Politica
22

Cinzia Rossi

Le città nobili
della Toscana granducale
(secoli XVII-XVIII)

vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com



Edizioni ETS
2018



www.edizioniets.com

*Publicato con un contributo del Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università di Pisa*

© Copyright 2018

Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675280-2

CAPITOLO PRIMO

IL DISCORSO DI POMPEO NERI E LA LEGGE TOSCANA SULLA NOBILTÀ

La legge sulla nobiltà e cittadinanza della Toscana, promulgata a Vienna dal Granduca e Imperatore Francesco Stefano di Lorena il 31 luglio 1750, insieme con l'annesso regolamento di attuazione, fu pubblicata a Firenze il successivo 1° ottobre¹ e a Siena – capitale di una delle due compagini statuali che componevano il Granducato sin dai tempi di Cosimo I² – in data 8 ottobre³. Inseriti dapprima nella raccolta ufficiale dei *Bandi e Ordini*⁴, i due testi normativi ebbero una nuova edizione nella monumentale raccolta della legislazione medicea e della prima età lorenesse curata dal giurista, storico ed erudito Lorenzo Cantini⁵ e ad opera del medesimo curatore corredati di un ampio e pregevole commento⁶.

¹ *Legge per regolamento della nobiltà e cittadinanza pubblicata in Firenze il dì primo di ottobre 1750 stile comune*, Firenze, nella Stamperia Imperiale, 1750. Alla promulgazione sovrana fa seguito l'ordine della pubblicazione, impartito dal Consiglio di Reggenza il 24 settembre, sottoscritto dal Presidente conte di Richecourt e dal Segretario Roberto Pandolfini. Il fascicolo, con numerazione progressiva delle pagine (15 complessivamente, compreso il frontespizio), contiene poi il regolamento di attuazione, denominato *Istruzione alli Deputati sopra la descrizione della nobiltà del Gran-Ducato di Toscana, ordinata da Sua Maestà Imperiale sotto questo istesso giorno*.

² Sulla distinzione, e reciproca autonomia istituzionale e normativa, dei due Stati (il Fiorentino, o «Stato vecchio», e il Senese, o «Stato nuovo», in cui si articolava il Granducato), D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributi alla storia degli Stati assoluti in Italia*, Milano, Giuffrè, 1965 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 10), pp. 89-111; F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino, UTET, 1976 (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XIII, 1), pp. 121-126; M. ASCHERI, *Siena nella storia*, Cinisello Balsamo, Pizzi, 2000, pp. 188-198; A. RUTU, *L'aristocrazia senese: classe di reggimento del sistema cittadino dal Medioevo all'Età moderna (secoli XII-XIX). Contributo metodologico e prospettive di ricerca per la storia comparata dei ceti dirigenti e delle istituzioni politiche e parlamentari*, Pisa, Edizioni ETS, 2010, pp. 37-63.

³ Cfr. G. A. PECCI-P. PECCI, *Giornale Senese (1715-1794)*, a cura di E. Innocenti-G. Mazzoni, Siena, Ediz. Il Leccio, 2000, p. 162: annotazione contenente anche un breve sunto della legge.

⁴ *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana* (raccolti in volumi a Firenze, presso la Stamperia Granducale, a partire dal 1747), III, n. 17.

⁵ Notizie biografiche e bibliografiche sull'autore (Massa di Valdnievole 1765 - Firenze 1839) si possono reperire in F. D'ORAZI FLAVONI, *Cantini Lorenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960 ss., XVIII (1975).

⁶ L. CANTINI, *Legislazione Toscana raccolta e illustrata*, Firenze, nella Stamperia Albiziana da S. Maria in Campo per P. Fantosini e figlio, 1800-1808, XXVI (1806), pp. 231-

CAPITOLO SECONDO

DIVERSI SIGNIFICATI DEL CONCETTO DI CITTÀ NOBILE

La nozione di città nobile, della quale fecero ampio uso gli Ordini equestri dell'età moderna, e in particolare quello di Santo Stefano, venne incisivamente precisata nel *Discorso* di Pompeo Neri¹³¹, in un passo relativo alla situazione dello Stato Senese:

La città di Siena ha un vasto territorio di sei città e di molte castella acquistate dalla Repubblica nell'istesso modo che da quella di Firenze fu ampliato il proprio dominio. Sicché per la nobiltà distrettuale dei luoghi sottoposti a Siena ricorrono le istesse considerazioni da me sopra fatte nel capitolo quarto sopra la nobiltà distrettuale del dominio fiorentino. Solo vi è da avvertire che le sei città del dominio senese, che sono Chiusi, Grosseto, Massa, Sovana, Pienza e Montalcino, quantunque alcune di loro di origine molto antica, nonostante le prove dei loro godimenti non si ricevono dalla cancelleria dell'Ordine di Santo Stefano, perché quantunque siano godimenti di città manca loro il requisito che chiamano di città nobile, requisito che non ha origine da una legge chiara, ma dipende da una osservanza di fatto; e questa osservanza ha per fondamento che tali città, benché antiche e benché una volta più popolate e di qualche celebrità, sono state in appresso dalla desolazione sopraggiunta talmente abbattute che non è stato possibile dagli scarsi abitatori che vi sono rimasti conservare quella divisione di ranghi e quel primato che distingue la nobiltà dalla plebe, ed è bisognato accomunare le onoranze e funzioni civili di quei paesi anco a persone di abietta condizione¹³².

Se ne evince che gli elementi costitutivi di tale prerogativa, il cui fondamento riposa su di una prassi da lungo tempo osservata, e divenuta ormai consuetudine¹³³, sono tre:

¹³¹ *Supra*, nota 27.

¹³² *Discorso*, cap. VII, p. 547. Nello Stato Fiorentino erano state ritenute patrie nobili, sin dall'istituzione dell'Ordine, oltre alla Dominante, le città di Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra, Cortona e Montepulciano: *ibid.*, cap. VI, p. 518.

¹³³ «Questa distinzione di patria nobile e non nobile – scrive ancora Pompeo Neri – e l'esclusione di tutti quegli che abitano fuori delle città è stata sempre religiosamente osservata nelle persone dei pretendenti l'abito per giustizia»: *ibid.*, cap. VI, p. 517. Ma nel testo statutario l'espressione «città nobile» ricorre, viceversa, molto tardi, esattamente nelle Addizioni terze raccolte per volere di Francesco Stefano di Lorena: *Statuti*, cit., tit. II, cap. III, Addizioni terze, n. 54, p. 103: «Il Pretendente l'Abito di Cavaliere Milite per Giustizia [...] è

CAPITOLO TERZO

LE CITTÀ NOBILI NELLA REALTÀ DEL GRANDUCATO DI TOSCANA Secoli XVII-XVIII

Nei primi decenni delle vicende dell'Ordine di Santo Stefano non si parlava ancora di prerogative pertinenti alle città nobili. Soltanto nel 1587 il Capitolo Generale ebbe a deliberare, col beneplacito del Granduca e Gran Maestro Francesco I de' Medici, che nessuno potesse essere ammesso a sostenere le provanze per il conseguimento dell'abito per giustizia «se il luogo e patria dov'era nato non fosse stata città nel tempo di sua nascita»²¹⁹. L'innovazione venne recepita negli Statuti della Religione²²⁰. Si esigeva, però, per il momento, soltanto la provenienza da una «città» e non ancora da una «città nobile». Questo secondo attributo, più rigoroso e selettivo, fece la sua comparsa nel dettato statutario molto più tardi, con le sue terze Addizioni²²¹, in sede di codifica di una decisione assunta dal Capitolo Generale del 1743, fortemente sostenuta dal Granduca, Gran Maestro e, di lì a poco, Imperatore Francesco Stefano di Lorena: si era stabilito che tutti i quarti, paterni e materni, del pretendente dovessero appunto essere «originari di città nobili»²²².

In realtà, come abbiamo visto, questo concetto di città nobile, che già nel Cinquecento circolava correntemente nella letteratura *lato sensu* umanistica e nella dottrina giuridica²²³, aveva fatto la sua comparsa nella vita dell'Ordine stefaniano sin dagli inizi del secolo successivo, sul piano di una prassi divenuta ben presto consuetudine. Tutto ciò sarebbe stato efficacemente precisato da Pompeo Neri nel suo celebre *Discorso*²²⁴.

²¹⁹ Archivio di Stato di Pisa (oltre, ASPi), *Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano* (oltre, *S. Stefano*), Capitoli Generali, 642, ins. 18, n. 25, cc. 504r-504v.

²²⁰ *Statuti*, cit., tit. II, cap. III, p. 95.

²²¹ *Ivi*, Addizioni terze, n. 54, p. 103.

²²² ASPi, *S. Stefano*, Capitoli Generali, 648, ins. 2, n. 46, cc. 68r-68v. Si erano tenuti tre scrutini, che avevano visto, rispettivamente, 8 voti favorevoli e 7 contrari, 9 favorevoli e 6 contrari, di nuovo 8 favorevoli e 7 contrari; ma la questione venne infine decisa positivamente – sebbene non fosse stata conseguita la prescritta maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli – grazie ad un rescritto di accoglimento della proposta emesso dal Gran Maestro.

²²³ *Supra*, cap. II.

²²⁴ *Supra*, cap. II, pp. 43-44.

CAPITOLO QUARTO

CITTÀ NOBILI, STATUTI STEFANIANI E LEGGE NOBILIARE

Nel fondo *Consiglio di Reggenza* dell'Archivio di Stato di Firenze è conservato un gruppo di memorie – opere di protagonisti assai noti della vita politica e amministrativa del Granducato, come Pompeo Neri, Giulio Rucellai²⁸³, il Vicecancelliere dell'Ordine di Santo Stefano Pio Dal Borgo²⁸⁴, l'Auditore dell'Ordine medesimo Antonio Mormorai²⁸⁵ – che sono volte a indagare i problemi suscitati dal conflitto, reale o soltanto apparente, tra una norma degli statuti stefaniani ed alcune altre della legge del 31 luglio 1750 sulla questione, complessa e controversa, delle città nobili.

Gli statuti della Religione di Santo Stefano, nella loro ristampa più recente e destinata a rimanere definitiva, quella del 1746, esigevano

²⁸³ Brevi notizie su Pompeo Neri e su Giulio Rucellai sono state fornite nei capitoli precedenti: *supra*, note 21 e 86.

²⁸⁴ Pio Dal Borgo (1707-1785), discendente da una famiglia iscritta al patriziato pisano e a quello volterrano, si laureò *in utroque iure* nello Studio cittadino il 28 ottobre 1726; essendo ecclesiastico, vestì l'abito stefaniano per giustizia come cavaliere beneficiato nobile il 18 marzo 1734; ricoprì a lungo un seggio nel Consiglio dei Dodici della medesima Religione di Santo Stefano (dal 1737 al 1752) e fu poi destinato all'incarico, assai impegnativo, di Vicecancelliere dal 1752 al 1785. Fu anche autore di alcuni scritti di carattere letterario. Si ricordano: S. SILICANI, *Il patrizio pisano Pio Dal Borgo, Avvocato e Vice-Cancelliere dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano*, in «Quaderni Stefaniani», XI (1992), pp. 23-41; D. BARSANTI, *I Dal Borgo di Pisa: la strategia di ascesa sociale di una famiglia nei secc. XVII-XIX*, pp. 71-113: 90-91, in D. BARSANTI-M. FANUCCI LOVITCH, *I Dal Borgo di Pisa tra XIV e XIX secolo*, Pisa, Edizioni ETS, 2003; C. ROSSI, *La famiglia Dal Borgo di Pisa nell'Ordine di Santo Stefano (1641-1859)*, Pisa, Edizioni ETS, 2009 (Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa, coordinatore D. Marrara, 19), pp. 39-41; ID., *Il patrizio pisano Pio Dal Borgo. Le sue riflessioni sulla legislazione nobiliare e le Memorie Istoriche dell'Ordine di Santo Stefano*, in «Quaderni Stefaniani». Studi di storia, economia e istituzioni, XXXV (2016), Pisa, Edizioni ETS, pp. 35-70.

²⁸⁵ Del fiorentino Antonio Mormorai si ricorda che si laureò *in utroque iure* nello Studio di Pisa il 6 giugno 1734 (L. RUTA, *Acta Graduum Academiae Pisanae*, cit., p. 122, n. 1399) e che ricoprì l'importante ufficio di Auditore della Religione di Santo Stefano per un lungo periodo, dal 1760 al 1781 (D. BARSANTI, *Organi di governo, dignitari e impiegati dell'Ordine di S. Stefano*, cit., p. 192), e, insieme con esso, anche l'Auditorato dello Studio di Pisa (N. CARRANZA, *Monsignor Gaspare Cerati Provveditore dell'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, Pisa, Pacini, 1974 (Biblioteca del «Bollettino Storico Pisano». Collana Storica, 11), *ad nomen*; E. PANICUCCI, *Dall'avvento dei Lorena al Regno d'Etruria 1737-1807*, in AA.VV., *Storia dell'Università di Pisa*, cit., 2^a, pp. 3-134, *ad nomen*. Cfr. altresì F. DIAZ, *La Reggenza*, cit., p. 146.

CAPITOLO QUINTO

UN CASO PECULIARE: LIVORNO CITTÀ NOBILE

Le date fondamentali alle quali facciamo qui riferimento sono note: Livorno fu proclamata città da Ferdinando I de' Medici il 19 marzo 1606³⁴⁵ e poi innalzata al rango supremo di città nobile da Cosimo III con motuproprio del 4 ottobre 1720³⁴⁶.

A tal proposito risultano assai interessanti alcuni documenti conservati in una serie solitamente poco frequentata dagli studiosi, quella dei «Negozzi dell'Auditore», presente nel fondo *Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano* dell'Archivio di Stato di Pisa³⁴⁷.

Il primo consiste in una supplica (senza data, come quasi sempre avviene negli atti di questa natura) dei rappresentanti della comunità labronica all'Altezza Reale del Granduca e Gran Maestro Cosimo III, supplica volta a ottenere la declaratoria del carattere di ufficio nobilitante per la dignità massima del Gonfaloniere, «all'effetto – appunto – di prender l'abito per giustizia di cavalier milite di detta sacra ed illustrissima Religione di Santo Stefano». L'istanza costituiva, in realtà, il coronamento di un lungo processo storico, che, tra gli ultimi decenni del XVII secolo e i primi del XVIII, aveva visto consolidarsi, anche a Livorno, l'istituto della nobiltà civica³⁴⁸, qui prodotta dall'acquisto di uno *status* aristocratico da parte delle famiglie pervenute ai fastigi del Gonfalonierato³⁴⁹. Si chiedeva adesso, perciò, non un'inno-

³⁴⁵ Si rinvia all'efficace sintesi di P. CASTIGNOLI, *Gli emblemi di Livorno città: arme, sigillo e gonfalone*, in «Nuovi Studi Livornesi», XII (2006), pp. 13-37: 14. Sulle vicende antecedenti, L. FRATTARELLI FISCHER, *Livorno città nuova: 1574-1609*, in «Società e Storia», XII (1989), pp. 871-893. Alla concessione del titolo di città si accompagnò anche l'istituzionalizzazione dell'ufficio del Governatore: M. AGLIETTI, *I Governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città*, Pisa, Edizioni ETS, 2009 (Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa, coordinatore D. Marrara, 21), pp. 38-39.

³⁴⁶ Testo in P. NERI, *Discorso*, pp. 405-567: 524-526; poi in D. MARRARA, *Livorno città «nobile»*, in *Atti del Convegno: Livorno e il Mediterraneo nell'età medicea (Livorno, 23-25 settembre 1977)*, Livorno, Bastogi, 1978, pp. 77-81: 81.

³⁴⁷ ASPi, *S. Stefano*, Negozi dell'Auditore, 2266, ins. 6922, cc. n. n.

³⁴⁸ *Supra*, note 8 e 10.

³⁴⁹ V. al riguardo il saggio breve ma preciso e ben documentato di V. MARTINI, *La nobiltà livornese nei secoli XVII e XVIII. Profilo storico-istituzionale*, in «Studi Livornesi», VII (1992), pp. 23-40: 26-28.

INDICE

CAPITOLO PRIMO	
Il Discorso di Pompeo Neri e la legge toscana sulla nobiltà	7
CAPITOLO SECONDO	
Diversi significati del concetto di città nobile	43
CAPITOLO TERZO	
Le città nobili nella realtà del Granducato di Toscana Secoli XVII-XVIII	69
CAPITOLO QUARTO	
Città nobili, statuti stefaniani e legge nobiliare	83
CAPITOLO QUINTO	
Un caso peculiare: Livorno città nobile	99
INDICE DEI NOMI	109

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2018